

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzioni in Commissione:

La XII Commissione,

premesso che:

la più recente normativa in materia sanitaria promuove e favorisce le sperimentazioni gestionali di cui la esternalizzazione dei servizi rappresenta la punta di diamante;

esternalizzando un servizio e gravando lo stesso dell'imponibilità IVA si concretizza un effetto perverso di un ulteriore costo in quanto la prestazione finale sanitaria è esente da IVA (l'IVA sugli acquisti si trasforma sempre in un costo);

il processo innovativo che va a migliorare i servizi portando nell'ospedale nuove professionalità e sostituendosi, in massima parte al costo del personale dipendente (non soggetto ad IVA), pur conferendo qualità alla prestazione sanitaria crea costi aggiuntivi;

questo problema, prima con le banche tramite l'articolo 6 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante: « disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » e successivamente con gli assicuratori, è stato risolto, dichiarando anche in piena coerenza con le disposizioni della sesta direttiva comunitaria, la non assoggettabilità ad IVA delle prestazioni esternalizzate;

sull'IRAP alcune regioni, nell'ambito della propria autonomia e secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 460 del 1997, hanno introdotto aliquote ridotte o l'intera esenzione per le ONLUS;

impegna il Governo

a riconoscere urgentemente l'esenzione dell'IVA dalle prestazioni conse-

guenti alla esternalizzazione dei servizi da parte degli operatori sanitari, pubblici e privati;

a riconoscere le stesse agevolazioni concesse alle ONLUS, così come in premessa, anche alle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie religiose senza fine di lucro per il contenuto fortemente sociale;

per quanto riguarda l'IVA ad operare una drastica riduzione delle aliquote almeno sui farmaci e sui beni strumentali elettromedicali, avendo gli stessi una destinazione sanitaria e, come tale, di elevato contenuto sociale. Tale agevolazione non sarebbe del tutto innovativa, in quanto le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 beneficiano già di esclusioni dal campo di applicazione dell'IVA per una serie di servizi. Non si riesce a comprendere la differenza di trattamento, per la medesima prestazione e per lo stesso uso, a discapito dei presidi sanitari pubblici e privati;

a prevedere, in caso di eventuale assenso ottenuto presso l'Unione europea in materia di non assoggettabilità all'IVA dei contratti di fornitura dei servizi, previsto dall'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 al punto 10, la estensione anche alle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie religiose senza fine di lucro.

(7-00119)

« Fioroni ».

La XII Commissione,

premesso che:

l'Accordo sancito in sede di Conferenza tra Stato e Regioni nella seduta dell'8 agosto 2001 prevede chiaramente, al punto 17, che « nell'ambito della somma globalmente definita al punto 6, per gli anni 2002-2004, sono ricomprese risorse per far fronte ai maggiori oneri relativi alle spese per l'esclusività di rapporto per gli Ospedali classificati religiosi, gli IRCCS e i Presidi »;

il succitato Accordo Stato-Regioni stabilisce che « è incrementata la quantificazione delle risorse previste per l'anno 2001 a chiusura definitiva tra Governo e Regioni della partita finanziaria e sulla base del principio della corrispondenza delle risorse alle responsabilità » e che, quindi, « secondo quanto convenuto, si intendono, con il presente accordo, definitivamente risolte tutte le questioni inerenti tutti i disavanzi del settore sanità al 31 dicembre 2001 »;

l'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 è stato recepito dal decreto legge del 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, poi convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405;

la Direzione Generale competente del Ministero della salute ha già da tempo trasmesso alla Segreteria Generale della Conferenza Stato-Regioni i dati elaborati dalle singole Regioni per l'anno 2001 circa le somme da attribuire alle Istituzioni religiose classificate ed equiparate per gli oneri relativi al rapporto di esclusività dei medici;

le strutture interessate sono state classificate *ex lege* 132 del 1968 e legge n. 817 del 1973, e sono equiparate, secondo le disposizioni vigenti, ai fini dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, ai corrispondenti ospedali pubblici con specifici decreti del Ministero della sanità;

la classificazione ed equiparazione sono state confermate dalle successive leggi in materia sanitaria e più specificamente all'articolo 41 della legge 833 del 1978 ed articolo 4 comma 12 del decreto legislativo 502 del 1992 così come modificato dal decreto legislativo 517 del 1993 e decreto legislativo 229 del 1999 e successive modificazioni;

impegna il Governo

ad operare in sede di conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano affinché le Regioni assicurino, nel più breve tempo

possibile e nel rispetto della normativa vigente, agli Istituti ed enti richiamati in premessa il finanziamento relativo all'anno 2001 degli oneri relativi al rapporto di esclusività dei medici degli ospedali religiosi classificati, al fine di sollevarli dalle gravi difficoltà finanziarie in cui si dibattono.

(7-00120)

« Fioroni ».

La Commissione infanzia,

premessi che:

le attuali norme in materia di congedi parentali non tutelano adeguatamente i minori in situazione di adozione e di affidamento familiare a scopo educativo, in particolare per quanto riguarda l'astensione obbligatoria:

nei casi di adozione di un minore italiano, se i futuri genitori adottivi lavorano, uno dei due può avvalersi dell'astensione obbligatoria dal lavoro prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 903 del 9 dicembre 1977 e del trattamento economico relativo durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia, sempre che il bambino non abbia superato i sei anni di età; mentre se il minore è straniero l'astensione obbligatoria è fruibile anche se il minore ha superato i sei anni di età;

nei casi di adozione di minori in affidamento familiare a scopo educativo il giudice può decidere di estendere ai genitori affidatari tutti i benefici previsti per i genitori biologici; le interpretazioni dei giuristi però non sono uniformi in quanto alcuni sostengono che i benefici si applicano indipendentemente dall'età del minore, altri sostengono che è necessario far riferimento alla normativa specifica in vigore e la legge 8 marzo 2000, n. 53 non contiene nessun chiarimento in merito;

in particolare per quanto riguarda l'astensione facoltativa, il diritto di astenersi dal lavoro per i genitori adottivi o affidatari può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nu-

cleo familiare per i minori che abbiano una età compresa fra i sei e i dodici anni;

in base a quanto esposto non possono usufruire dei congedi obbligatori i genitori adottivi di un bambino italiano e forse gli affidatari di un minore di età superiore a sei anni, non possono usufruire di congedi facoltativi i genitori adottivi e forse gli affidatari di minori di età dai dodici anni ai quindici anni, infine i genitori adottivi di un minore straniero hanno solo il diritto al congedo obbligatorio, indipendentemente dal limite di età del figlio al momento dell'entrata in famiglia e di quello facoltativo fino ai dodici anni di età del minore;

da queste disposizioni si evince la disparità di trattamento venutasi a creare in materia di astensione obbligatoria e facoltativa;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative affinché, in considerazione della particolare delicatezza dell'inserimento di un minore in un nuovo nucleo familiare che va a tutti gli effetti assimilato a una « nuova nascita », la normativa sui congedi relativi all'astensione facoltativa e obbligatoria sia estesa ai genitori adottivi e affidatari dei minori senza alcun limite di età e di provenienza.

(7-00121)

« Valpiana ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

RIVOLTA e MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

si è stabilito che i tre palestinesi accolti nel suolo italiano, dopo le trattative per la liberazione della Chiesa della Natività di Betlemme, debbano mantenere uno status equiparato a quello concesso ai collaboratori di giustizia;

tale status non prevedeva però, per quanto riguarda la possibilità di ricongiungimento familiare lo stesso tipo di normativa;

era stato loro imposto il silenzio stampa e contro la possibilità di loro dichiarazioni nei media si erano espressi molti esponenti politici tra cui l'interrogante Dario Rivolta —:

se l'intervista ai tre palestinesi pubblicata da Repubblica il 27 maggio 2002, tenuta a casa dell'ambasciatore palestinese Nemer Hammad, sia compatibile con lo status suddetto e se sia essa in rispetto delle esigenze di sicurezza e riservatezza previste;

se il nostro paese non corra il rischio di trasformarsi in un amplificatore di tesi politiche di parte sul conflitto medio-orientale, consentendo ai tre palestinesi ospiti di diventare dei soggetti mediatici;

se il Governo italiano ha veramente promesso, anche se informalmente, la possibilità di un incontro con i familiari dei protetti durante la prossima estate, cosa che potrebbe rappresentare un ricongiungimento familiare di fatto anche se temporaneo. (3-00996)

Interrogazione a risposta scritta:

LION. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 5 febbraio 2002 la Corte d'appello di Roma ha condannato il signor Ezio Staiti alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, dichiarandolo colpevole del reato di corruzione;

il signor Ezio Staiti è consigliere regionale presso la regione Abruzzo, dove ricopre la carica di capogruppo di Forza Italia;